WHISTLEBLOWING POLICY
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE E RELATIVE FORME DI TUTELA

Regolamento ARPAC adottato in conformità al D. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali."

Aggiornamento 2026 – deliberazione n. 800 del 27 ottobre 2026

Principali riferimenti normativi e dispositivi 3
Definizioni ed abbreviazioni 4
Art. 1. Premessa 6
Art. 2. Finalità 6
Art. 3. Ambito soggettivo 6
Art. 4. Ambito oggettivo 7
Art. 5. Canali di segnalazione 8
5.1. Il canale di segnalazione esterna e divulgazione pubblica 8
5.2. Il canale di segnalazione interno 9
5.3. Presentazione della segnalazione interna e relativa procedura 9
5.4. La segnalazione inviata ad un soggetto non competente 11
5.5. Le ipotesi di segnalazione anonima 11
5.6. Esiti del riscontro 11
Art. 6. Misure di protezione del segnalante 12
6.1. Tutela della riservatezza del segnalante 12
6.2. Tutela della riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate 13
6.3. *Tutela da eventuali ritorsioni* 13
6.4. Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche 14
6.5. Misure di sostegno 14
Art. 7. La tutela della riservatezza del soggetto segnalato e di altri soggetti 14
Art. 8. Responsabilità del whistleblower 14
Art. 9. Sanzioni 15
Art. 10. Comunicazione e informazione 15
Art. 11. Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza 15
Art. 12. Entrata in vigore e forme di pubblicità 15
Art. 13. Disposizioni finali 15

ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

Principali riferimenti normativi e dispositivi

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

DELIBERA ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

DELIBERA ANAC n.478 del 26 novembre 2025 Linee Guida n. 1 - 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione e n. 479 del 26 novembre2025 modifica ed integrazione della Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne".

ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

Definizioni ed abbreviazioni

Ai fini del presente Regolamento si riportano le principali definizioni e abbreviazioni:

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

DECRETO: si intende brevemente il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

PIAO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione.

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

COLLABORATORI RPCT-SOGGETTI ISTRUTTORI soggetti di cui può avvalersi il RPCT per la gestione delle segnalazioni.

RITORSIONI: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, interna o esterna, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia o ha effettuato una divulgazione, in via diretta o indiretta, un danno ingiustificato.

WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE DI ILLECITI: istituto di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (d.lgs. n. 24 del 2023). La comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni come indicate dal d.lgs. n. 24/2023, presentata tramite il canale interno di un soggetto del settore pubblico o del settore privato o tramite denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero mediante divulgazione pubblica;

CANALE INTERNO: canale per ricevere e gestire le segnalazioni (art. 4, co. 1, d.lgs. n. 24/2023) che garantisca la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

CANALE ESTERNO: canale a cui inoltrare la segnalazione esterna, ovvero la comunicazione, scritta od orale, avente ad oggetto le informazioni sulle violazioni come indicate dal d.lgs. n. 24/2023, trasmessa all'ANAC ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24/2023.

DIVULGAZIONE PUBBLICA o DIVULGARE PUBBLICAMENTE: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

FACILITATORE: persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Il facilitatore potrebbe essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere la sigla sindacale. Si precisa che se, invece, assiste il segnalante utilizzando la sigla sindacale, lo stesso non riveste il ruolo di facilitatore. In tal caso resta ferma l'applicazione delle disposizioni in tema di consultazione dei rappresentanti sindacali e di repressione delle condotte antisindacali di cui alla l. n. 300/1970.

INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni

commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

SEGNALAZIONE o **SEGNALARE**: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

VIOLAZIONI: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono ad esempio in illeciti amministrativi, contabili, civili, penali o in condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (art. 2 d.lgs. 24 del 2023).

WHISTLEBLOWER o SEGNALANTE: persona fisica che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Art. 1. Premessa

La cd. whistleblowing policy definisce, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, la procedura di ARPA Campania per la protezione delle persone che effettuano segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo dell'ARPAC.
In tale ottica la segnalazione (whistleblowing) è un atto di manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower (il segnalante) contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza o presso cui si sta svolgendo o si è svolta la propria attività lavorativa e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.
La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere sempre gestita per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della Pubblica Amministrazione.

Art. 2.Finalità

Scopo del presente Regolamento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla denuncia di comportamenti illeciti, quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito dalla presente policy è, quindi, definire a livello agenziale le modalità di segnalazione degli illeciti, in modo da fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari della segnalazione, nonché le forme di tutela che gli vengono offerte dalla normativa in essere.

Art. 3.Ambito soggettivo

Fermo restando le previsioni dell'art. 3 del d.lgs. 24/2023, per l'ARPAC le persone che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche cui si applicano le misure di prevenzione, sono le seguenti:

- tutti i dipendenti ARPAC;
- i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso ARPAC o forniscono beni o servizi;
- i liberi professionisti e i consulenti[1];
- i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti[2];
- persone con funzioni di direzione, controllo, vigilanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto[3];
- dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica:

- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di

[1] *Si tratta di soggetti che prestano la propria attività/ consulenza presso ARPAC. Proprio questi soggetti potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni. Si considerino, ad esempio, i consulenti che forniscono supporto nell'attuazione di progetti finanziati*
[2] *Le ritorsioni contro i volontari e i tirocinanti potrebbero concretizzarsi, ad esempio, nel non avvalersi più dei loro servizi, nel dare loro referenze negative, nel danneggiarne in altro modo la reputazione o le prospettive di carriera*
[3] *Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale esercitano alcune funzioni: può trattarsi, ad esempio, dei componenti degli Organismi interni di valutazione (OIV);*

segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante/denunciante/divulgatore, in particolare:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo[4] o di parentela entro il quarto grado[5];
- i colleghi che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano
- gli enti di proprietà del whistleblower;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Art. 4. Ambito oggettivo

L'art. 2 del d.lgs. 24/2023 individua quale oggetto della segnalazione, denuncia all'Autorità giudiziaria o divulgazione pubblica, tutte le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui il segnalante sia venuto a conoscenza.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), per violazioni si intendono tutti i comportamenti, atti od omissioni che determinano le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e tra questi si evidenziano nel contesto dell'organizzazione agenziale:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del diritto dell'UE;
- illeciti che rientrano nei seguenti settori (elenco non esaustivo):
  - procedure di affidamento
  - tutela dell'ambiente
  - sicurezza dei luoghi di lavoro
  - sicurezza delle reti e dei sistemi informatici
  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali

La segnalazione può avere anche ad oggetto:

- informazioni[6] sulle violazioni che consistono in informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e devono incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o di ARPAC.

Rientrano nell'ambito oggettivo di tutela anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Il d.lgs. 24/2023 prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC.

---

[4] *In linea con la ratio di estendere il più possibile la tutela avverso le ritorsioni si ritiene che la nozione di stabile legame affettivo possa intendersi non solo come convivenza in senso stretto, bensì anche come rapporto di natura affettiva caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita. Un legame affettivo che dunque coinvolge una persona specifica. Si pensi, ad esempio, ad un collega (o ex collega) del segnalante che tuttavia intrattiene con lo stesso una relazione affettiva anche se la stessa non si concretizza in una vera e propria condivisione della stessa abitazione.*

[5] *La norma si riferisce a persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante o denunciante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori*

[6] *Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).*

Le disposizioni del decreto non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate[7];
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto; le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

La segnalazione al RPCT o all'ANAC, non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria, resta ferma quindi, la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale.

Art. 5. Canali di segnalazione

La segnalazione consiste nella comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
I segnalanti per poter beneficiare della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 devono trasmettere le segnalazioni attraverso i canali appositamente predisposti:

- **Interno**: canale predisposto dall'ARPAC;
- **Esterno**: canale predisposto da ANAC cui si accede nei casi previsti dall'art. 6 del decreto;
- **Divulgazione pubblica**: canale che consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone cui si può ricorrere nei casi previsti dall'art. 15 del decreto, cui si fa rinvio.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno.

5.1. Il canale di segnalazione esterna e divulgazione pubblica

Fermo restando che il canale di comunicazione interna rappresenta il canale preferenziale, il segnalante può effettuare:

- segnalazione esterna
- divulgazione pubblica

La persona segnalante può effettuare una **segnalazione esterna** gestita da ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la piattaforma di segnalazione interna è momentaneamente non attiva, ovvero non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

[7] *Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici*

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito[8] ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione[9];
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse[10].

La persona segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

5.2. Il canale di segnalazione interno

La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al RPCT.

Il canale di segnalazione interno è stato attivato sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali e rappresenta la misura di prevenzione predisposta dall'ARPAC per la gestione delle segnalazioni.

La segnalazione deve essere pertanto effettuata mediante la seguente modalità:

- in **forma scritta** con modalità informatica attraverso l'applicativo in uso;
- in **forma orale** su richiesta della persona segnalante direttamente al RPCT mediante un incontro diretto o telefonico, richiesto di persona o attraverso il canale telefonico aziendale e fissato entro un termine di una settimana lavorativa, sia in un luogo interno che eventualmente esterno alla sede dell'ente, garantendo con mezzi idonei la riservatezza dell'incontro e del contenuto della segnalazione. Le segnalazioni effettuate oralmente sono riportate nel programma in uso, come forma di verbale; tale documento è sottoposto al segnalante per verifica, eventuale rettifica e conferma mediante sottoscrizione. La documentazione è conservata nel rispetto delle disposizioni normative, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e di ogni altra informazione dalla quale essa possa essere desunta.

I collaboratori del RPCT incaricati quali soggetti istruttori sono individuati nel personale di staff del RPCT e, pertanto, autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e operano a supporto del RPCT, qualora richiesto, in qualità di "*soggetti istruttori*".

5.3. Presentazione della segnalazione interna e relativa procedura

L'Agenzia mette a disposizione dei propri dipendenti un apposito software all'interno della piattaforma whistleblowing: la piattaforma online a ciò dedicata è sviluppata secondo le indicazioni tecniche e normative

[8] *Si pensi al caso in cui il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato*

[9] *Si pensi al caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza*

[10] *Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.*

vigenti.
Le modalità operative per la segnalazione per l'utente e di gestione per il RPCT sono descritte nel presente regolamento. In caso di temporanea indisponibilità della piattaforma, è in ogni caso sempre garantito il canale alternativo di segnalazione in forma orale idoneo ad assicurare le medesime garanzie di riservatezza.
L'unico soggetto che, all'interno dell'amministrazione, accede alla piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione della persona segnalante, è il RPCT.
Nelle ipotesi di assenza del RPCT, superiori a cinque giorni, le funzioni sono esercitate del sostituto, individuato dal vigente PTPCT, che sarà abilitato alla ricezione automatica della comunicazione di whistleblowing eventualmente presentate in piattaforma. Nelle medesime ipotesi il sostituto potrà ricevere segnalazioni in forma orale.
Nelle ipotesi in cui il RPCT sia in conflitto di interessi anche potenziale la segnalazione potrà essere presentata in forma orale al detto sostituto.
In ogni ipotesi il sostituto opera con le medesime garanzie di autonomia, riservatezza e indipendenza previste per il RPCT.
In ultima istanza operano le tutele della segnalazione mediante canale esterno.

Nell'ottica di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, prevede il seguente iter procedurale, garantito dall'applicativo in uso:

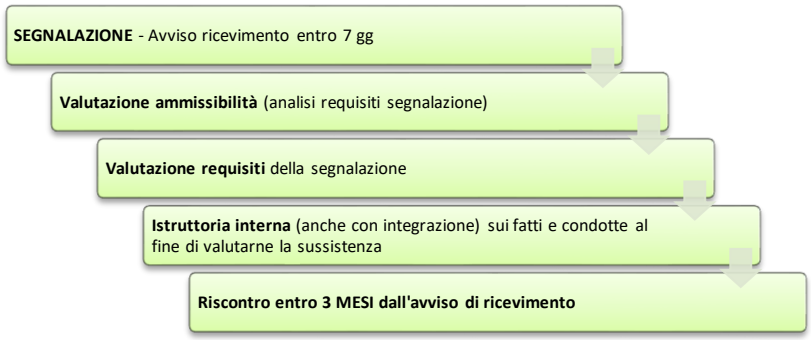

Durante tutto il processo è garantita interlocuzione con il segnalante.
Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona. Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.
Il RPCT mantiene traccia delle attività svolte nel corso dell'istruttoria, le verifiche effettuate, gli approfondimenti richiesti, i soggetti eventualmente coinvolti, nonché le motivazioni poste a fondamento dell'archiviazione o della trasmissione agli organi competenti.
Nel caso in cui un dipendente ARPAC presti servizio presso un'altra PA, in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe) la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'amministrazione alla quale si riferiscono i fatti.
La documentazione è conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
Tutte le informazioni raccolte sono conservate in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.
Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, tutti gli elementi della segnalazione verranno improntati alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante.

La procedura per la gestione delle segnalazioni garantisce tale riservatezza.
La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
Non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.

5.4. La segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Qualora la segnalazione interna non sia presentata al RPCT, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile[11] dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria, gestita secondo le procedure di gestione documentale dell'ente.

5.5. Le ipotesi di segnalazione anonima

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione qualora risultino adeguatamente circostanziate e corredate da elementi di fatto precisi, concordanti e verificabili. Esse sono registrate e trattate secondo le procedure interne.
Qualora il segnalante successivamente identificato comunichi di aver subito ritorsioni conseguenti alla segnalazione, possono trovare applicazione le misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023.

5.6. Esiti del riscontro

Nel caso in cui dalla valutazione effettuata a seguito di una segnalazione attraverso il canale interno si rilevi un'evidente e manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità - quale ad esempio assenza completa dei fatti, segnalazione incomprensibile, questioni di carattere personale, controversie di lavoro individuali; segnalazioni fuori dall'ambito del d.lgs. 24/2023, mancanza di elementi minimi non integrati dal segnalante - il RPCT procede ad archiviare la segnalazione, dandone notizia al segnalante.
Se al contrario viene dichiarata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT attua le misure necessarie per dare seguito alla segnalazione fornendo i motivi della scelta effettuata e dandone comunicazione al segnalante.
Nel caso in cui il RPCT ravvisi la fondatezza della segnalazione, è tenuto a trasmettere, garantendo in ogni caso la riservatezza dell'identità del segnalante, la relazione contenente le risultanze dell'istruttoria agli Organi e alle Autorità preposte interne e/o esterne, che, da quel momento, diventano i responsabili del trattamento dei dati, segnalando altresì l'eventuale necessità della revisione dei processi interni per aspetti organizzativi.
Non spetta in ogni caso al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione oggetto di segnalazione.

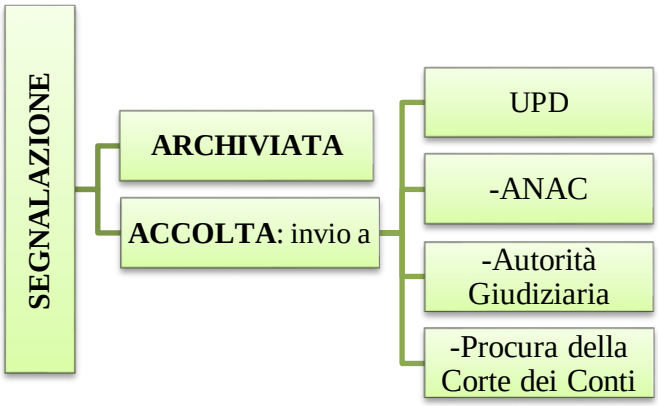

Gli esiti dell'istruttoria possono, dunque, essere archiviazione o accoglimento.
I dati e i documenti oggetto della segnalazione sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati e le informazioni desunti dalle segnalazioni, opportunamente anonimizzati e aggregati, costituiscono strumento di analisi organizzativa finalizzato all'individuazione di aree di rischio, criticità procedurali e possibili interventi di miglioramento, concorrendo all'aggiornamento della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e delle ulteriori misure di prevenzione adottate dall'Agenzia.

[11] *una segnalazione può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (per esempio dal richiamo alla normativa in materia).*

Il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute comporta per il responsabile la sanzione prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b).

Art. 6. Misure di protezione del segnalante

La tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione che sono previste nella sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO di ARPAC.
Il sistema di protezione previsto dal D.lgs. 24/2023 riconosce i seguenti tipi di tutela.

6.1. Tutela della riservatezza del segnalante

È garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione: la tutela si estende a qualsiasi altra informazione o elemento dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.
Da tale tutela deriva la sottrazione della segnalazione e della documentazione al diritto di accesso ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013.
Parimenti deriva la garanzia di riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.
Le forme di tutela si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del decreto.
L'identità del segnalante è accessibile esclusivamente al RPCT e agli eventuali soggetti istruttori espressamente autorizzati, nei limiti delle attività necessarie alla gestione della segnalazione e nel rispetto degli obblighi di riservatezza
La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale attraverso il canale indicato.
La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare.

a) **Nell'ambito del procedimento penale**: l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.
b) **Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**: l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
c) **Nell'ambito del procedimento disciplinare**: l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato: in tale ultimo caso è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati; parimenti quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
In caso di violazione di tale obbligo è applicata da ANAC ai titolari del trattamento una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il decreto disciplina poi espressamente due casi in cui per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la

previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante:

- nell'ambito del procedimento disciplinare come sopra indicato;
- nel caso in cui nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario sia acquisire previamente il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

6.2. *Tutela della riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate*

Tale tutela ha lo scopo di salvaguardare i diritti di soggetti che, per effetto della segnalazione, potrebbero subire danni alla loro reputazione o altre conseguenze negative ancor prima che venga dimostrata l'estraneità o meno degli stessi ai fatti segnalati.

6.3. *Tutela da eventuali ritorsioni*.

È previsto il divieto di ritorsione definito come "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*" (d.lgs. n. 24/2023 art. 2, comma 1, lett. m).
Di seguito sono indicate, in maniera non esaustiva, talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m) del decreto, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio penalizzazioni economiche, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per l'applicazione della tutela è necessario che:

- ci sia una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo le disposizioni del decreto;
- ci sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
La tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita secondo quando previsto dall'art. 16 del decreto quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata ed anche ai casi di ritorsione che fanno seguito a segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea.
Resta ferma la facoltà del segnalante di agire nelle sedi opportune per la propria tutela.

6.4. Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

All'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.
Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

- al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che e le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione[12].
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni[13].

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 24/2023)

6.5. Misure di sostegno

ANAC sul proprio sito istituzionale pubblica in apposito elenco gli enti del Terzo settore che forniscono prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito ai segnalanti.

Art. 7.La tutela della riservatezza del soggetto segnalato e di altri soggetti

Si prevede la tutela dell'identità del segnalato, ovvero alla persona alla quale la violazione è attribuita nella divulgazione pubblica (c.d. persona coinvolta).
Il RPCT dovrà adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'amministrazione.
La normativa non riconosce però al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; tale diritto, infatti, è garantito nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Art. 8.Responsabilità del whistleblower

La presente policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.
L'art. 16, comma 3, stabilisce che la tutela non è più garantita quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

---

[12] *La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);*

[13] *fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del d. lgs. n. 24/2023; segnalazioni, interne ed esterne, divulgazioni pubbliche effettuate nel rispetto delle modalità e delle condizioni dettate nel Capo II del decreto*

Art. 9. Sanzioni

La disciplina del whistleblowing prevede alcune sanzioni amministrativo-pecuniarie, per le quali si fa espresso rinvio al D.lgs. n. 24/2023, fatte salve altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Siffatte sanzioni sono applicabili dall'ANAC al responsabile. In particolare, il citato decreto prevede all'art. 21, comma 1, la seguente sanzione a tutela del corretto funzionamento della procedura di whistleblowing:

- da 10.000 a 50.000 € quando l'ANAC accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 dello stesso decreto.

Lo stesso decreto prevede, invece, l'irrogazione di una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 10. Comunicazione e informazione

Oltre a prevedere la più ampia diffusione del presente documento secondo i propri canali, l'Agenzia promuove un'efficace attività di sensibilizzazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti nell'Amministrazione, in particolare nell'ambito dei percorsi formativi sull'etica pubblica e sul codice di comportamento dei dipendenti.

Art. 11. Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali. Qualsiasi scambio e trasmissione di informazioni che comportano un trattamento di dati personali da parte delle istituzioni, organi o organismi dell'UE deve inoltre avvenire in conformità al Regolamento (UE) 2018/1725.
L'Agenzia è Titolare del trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni whistleblowing: le informative sul trattamento dei dati sono rese disponibili sul sito istituzionale e sulla piattaforma di segnalazione.

Art. 12. Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente Regolamento è approvato con Deliberazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPAC, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Prevenzione della corruzione - Altri contenuti – Regolamenti per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità" in sostituzione del Regolamento in materia, approvato con deliberazione n. 257/2024.

Art. 13. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa in materia, in particolare al d.lgs. 24/2023 e ss.mm.eii. e alle Delibere ANAC.
ARPA Campania si riserva di sottoporre la presente policy ad aggiornamento e/o a revisione periodica, in ragione delle successive modifiche o integrazioni della normativa di riferimento.